

Atto costitutivo dell'Associazione Cisl Giovani Salerno

In data lunedì 9 luglio 2018 alle ore 18:30, presso la CISL di Salerno, sita in via Zara n. 6, è stata costituita l'Associazione "CISL GIOVANI di Salerno".

All'Assemblea Territoriale è presente la Segreteria Territoriale della CISL di Salerno.

L'Assemblea Territoriale invita a presiedere il Segretario Generale Cisl Salerno, Gerardo Ceres.

Ceres, in via preliminare, illustra i singoli articoli che compongono lo Statuto. Constatato la sussistenza del numero legale, dà corso all'elezione del COMITATO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE della suddetta Associazione.

L'Assemblea Territoriale elegge, all'unanimità, Luigi Bisogno (Presidente), Federica Di Martino (Vicepresidente), Stefano Pagliara (Tesoriere), Francesca Rizzo (Segretario).

I neoeletti hanno rivolto all'Assemblea Territoriale un breve saluto. In particolare il Presidente, Luigi Bisogno, ha esposto il programma intorno a cui l'Associazione farà ruotare le proprie attività e il proprio impegno incentrato su cinque punti cruciali: i giovani, il lavoro, la formazione, i diritti e gli eventi connessi. Intercettare ed affrontare le vere esigenze e le problematiche del mondo giovanile nel Salernitano è l'obiettivo posto in primis dal Presidente e dal Comitato di Coordinamento Territoriale tutto.

In chiusura è stato presentato il LOGO dell'Associazione, recante la stilizzazione del Castello Arechi e la sigla della nascente CISL GIOVANI di Salerno.

Data

Il Presidente dell'Assemblea
Gerardo Ceres



AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie III
Al n. 2414 del 24 LUG. 2018
per l'importo di € 200,00
Salerno, li 24 LUG. 2018



Statuto dell' Associazione Cisl Giovani Salerno

L' ASSOCIAZIONE

Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata "CISL GIOVANI SALERNO" promossa dalla Cisl di Salerno.

Essa fa parte nella propria e completa autonomia, dell'Associazione Giovani Nazionale promossa dalla

Cisl, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto confederale, e ad essa aderente.

L'Associazione ha sede in Salerno attualmente alla Via Zara n°6.

Articolo 2

L'Associazione è libera, democratica, autonoma, aconfessionale e apertita, multietnica e

multiculturale, senza fini di lucro e si ispira agli stessi valori e principi di cui all'articolo 2 dello Statuto

della Cisl. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e non svolge attività commerciale, configurandosi quale associazione non riconosciuta ex art. 36 cod. civ. ed ente non commerciale ai sensi dell'art. 73 comma

I, lett. C) e dell'art. 149 comma 2 del DPR 22/12/86 n. 917 nonché ente di tipo associativo di cui

all'art. 148 del DPR 22/12/86 n. 917.

La finalità dell'Associazione è quella di organizzare, rappresentare e tutelare la realtà giovanile di

Salerno in tutte le sue forme e di favorire il rapporto tra le giovani generazioni e la Cisl in particolare

promuovendo il rapporto con le strutture territoriali e di categoria (Federazioni e Unioni), con gli Enti e

le Associazioni già esistenti sul territorio (Cenasca, Ial, Etsi Inas, Sictet, Adiconsum, Anolf, Iscos) e con

quelli che verranno in futuro costituiti, nonché con società controllate dalla Cisl.

A tal fine si propone di:

a) Favorire, in collaborazione con i soggetti autorizzati pubblici, privati, del privato sociale e sindacali, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

b) Favorire la realizzazione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di



riqualificazione, nonché la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro

anche mediante collaborazioni con gli Enti scolastici, della formazione professionale, dell'Università

e della ricerca;

c) Promuovere attività culturali mediante convegni, assemblee, spettacoli, mostre, anche in

collaborazione con Enti pubblici e privati;

d) Promuovere attività sociali, ricreative, turistiche attraverso l'organizzazione di soggiorni per

attività culturali, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività sportive in genere;

e) Diffondere la cultura del lavoro e dei principi su cui si basa il sindacalismo democratico e di valori

richiamati nello Statuto della Cisl;

f) Diffondere la cultura della pace, della solidarietà, della piena realizzazione dei diritti fondamentali

dell'uomo e dell'integrazione multi-etnica;

g) Diffondere valori e pratiche di responsabilità civica e di tutela ambientale;

h) Sviluppare una cultura di promozione e difesa degli interessi ed aspettative dei soci nella loro

posizione di consumatori e utenti di beni e servizi;

i) Favorire l'aggregazione, lo scambio di esperienze e la partecipazione democratica dei giovani

all'interno della Cisl;

j) Favorire la condivisione delle esperienze lavorative e sindacali dei giovani;

k) Instaurare rapporti di collaborazione e di scambio con altre realtà organizzative, in particolare con

associazioni giovanili e studentesche

L'Associazione potrà inoltre accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti

normative provinciali, regionali, nazionali e comunitarie ed offrire collaborazione ed assistenza nei

settori di attività nonché compiere tutte quelle attività direttamente o indirettamente connesse per il

raggiungimento delle finalità della stessa.

Articolo 4

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

• Quote associative degli iscritti;

• Contributi della Cisl;

• Altri contributi degli associati;

• Contributi di Enti pubblici e privati;

• Donazioni e lasciti;

• Proventi vari e diversi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

• Dagli eventuali avanzi di gestione e dalle somme ricevute che l'assemblea nazionale, su proposta, del Comitato di Coordinamento Nazionale, avrà destinato a patrimonio;

• Da beni mobili e immobili posseduti in seguito ad acquisti, lasciti, donazioni, e per qualunque altro titolo;

• Dalle disponibilità finanziarie nonché ad azioni, obbligazioni e ogni altro bene mobile o strumento finanziario di proprietà dell'Associazione.

E' vietata ed esclusa la distribuzione del patrimonio a favore dei soci, sotto qualsiasi forma anche indiretta, nonché di qualsiasi fondo, riserva diritto o attività dell'Associazione..

Articolo 5

L'Associazione territoriale è soggetto autonomo, sia dal punto di vista patrimoniale che finanziario ed acquisisce un proprio codice fiscale. E' responsabile per tutte le obbligazioni da essa assunta direttamente tramite i propri organi. Per far parte dell'Associazione Nazionale, l'Associazione territoriale deve essere riconosciuta dal Comitato di Coordinamento Nazionale.

Articolo 6

Possono partecipare all'Associazione, a seguito di una lettera di adesione alla stessa Associazione Giovani di Salerno, i soggetti che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età e che condividano i presupposti e i principi dell'Associazione stessa.

La verifica dei requisiti per aderire all'Associazione è delegata al Comitato di Coordinamento

territoriale cui viene indirizzata la stessa domanda di adesione che verrà esaminata nella prima riunione

successiva. La domanda può essere respinta per mancanza di requisiti richiesti.

L'accoglimento oppure il rifiuto dell'iscrizione sono comunicati all'interessato direttamente dallo stesso

Comitato di Coordinamento territoriale.

Al compimento del 32° (trentaduesimo) anno di età, si cessa automaticamente di far parte

dell'Associazione e delle eventuali cariche ricoperte, senza necessità di dimissioni, esclusione o di alcun

provvedimento formale. L'iscrizione è personale e dà diritto alla tessera dell'Associazione Giovani ed

all'accesso del sistema integrato dei servizi della Cisl, alle stesse condizioni degli iscritti Cisl.

L'ammontare della quota associativa annua, i termini e le modalità di versamento sono stabiliti

annualmente dal Comitato di Coordinamento provinciale.

La qualifica di associato comporta la integrale accettazione dello statuto e del regolamento interno, e

l'impegno a fornire la propria attività per il raggiungimento degli scopi associativi. La qualifica di socio

è personale e non trasmissibile. La qualifica di socio non attribuisce diritti sul patrimonio

dell'Associazione, neppure in sede di liquidazione, valendo in tal caso le previsioni dello statuto

nazionale di cui all'art.12 del presente Statuto e la devoluzione alla Cisl del patrimonio stesso.

GLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Gli organi dell' Associazione, sono:

L'Assemblea territoriale

Il Comitato di Coordinamento territoriale

Il Presidente territoriale

L' ASSEMBLEA TERRITORIALE

Articolo 8

L'Assemblea delle associazioni territoriali è composta dai soci in regola con il versamento delle quote

associative ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea territoriale promuove la partecipazione dei soci e la realizzazione di iniziative territoriali e periodicamente valuta lo sviluppo organizzativo con le opportune proposte di iniziative di sostegno. L'Assemblea territoriale è convocata dal Presidente territoriale dell'associazione ogni volta che lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente territoriale. L'Assemblea territoriale per l'approvazione del bilancio annuale si riunisce entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea prende atto delle istanze dei soci, propone gli indirizzi generali dell'Associazione, valuta lo sviluppo organizzativo con le opportune proposte di iniziative di sostegno che trasmette al Comitato di Coordinamento territoriale per la valutazione e le eventuali delibere.

IL COMITATO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE

Articolo 9

Il Comitato di coordinamento provinciale è composto da 3 membri, compreso il Presidente territoriale. Il Presidente territoriale ed il Comitato di coordinamento sono eletti dall'Assemblea, sulla base di una rosa di candidati, designati dal Comitato Esecutivo Territoriale della Cisl.

I componenti del Comitato di Coordinamento ed il Presidente territoriale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ove, per qualsiasi motivo, nel corso del triennio, vengono sostituiti componenti del

Comitato di Coordinamento, ovvero il Presidente territoriale, i nominati cesseranno comunque dalla carica, unitamente a tutti i componenti del Comitato di Coordinamento, con lo spirare del triennio in corso al momento della sostituzione.

Il Comitato di coordinamento è l'organo di gestione ed amministrazione dell'Associazione al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, tra l'altro:

- *) provvede alla gestione ed amministrazione dell'Associazione;
- *) approva i bilanci preventivi e consuntivi (entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- *) promuove e sostiene iniziative di sviluppo organizzativo;
- *) decide costo e modalità del tesseramento per l'iscrizione individuale;



*) dà attuazione alle partnership con altre realtà associative e istituzionali;

*) decide ordinariamente la convocazione dell' Assemblea, fissandone l' ordine del giorno;

*) designa, su proposta del Presidente, eventuali rappresentanze esterne;

*) approva il regolamento di attuazione del presente Statuto

*) esamina le domande di iscrizione e verifica i requisiti per aderire all' associazione (età, rapporto di lavoro o di collaborazione) comunicando all' interessato per le vie brevi, ovvero utilizzando il sistema informatico della Cisl, l' accoglimento od il rifiuto dell' iscrizione.

Esso è convocato e presieduto dal Presidente territoriale previa comunicazione. Per la validità delle funzioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

IL PRESIDENTE TERRITORIALE

Articolo 10

Il Presidente territoriale è rappresentante legale dell' Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente territoriale può delegare a sostituirlo un membro del Comitato di coordinamento in caso di sua temporanea assenza od impedimento. Ove il Presidente territoriale non vi abbia provveduto, la sostituzione è deliberata dal comitato di Coordinamento Territoriale. Il Presidente territoriale può affidare ai componenti del Comitato di coordinamento la responsabilità di specifici servizi di attività e di progetti; è comunque Presidente territoriale degli indirizzi e delle attività complessive. Il Presidente territoriale provvede alla gestione dell' Associazione, dando attuazione alle delibere del Comitato di Coordinamento, incluso la predisposizione dei bilanci preventivi e consecutivi di sottoporre all' esame del Comitato di Coordinamento per l'approvazione.

NORME GENERALI

Articolo 11

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termini di ogni anno deve essere redatto il bilancio dell' esercizio (Stato Patrimoniale, conto economico, unitamente alla nota integrativa o ad

una relazione sulla gestione, secondo lo schema civilistico) da approvarsi nei tempi e dagli organi

previsti dalle precedenti disposizioni del presente Statuto.

Articolo 12

L'Associazione nazionale risponde di fronte a terzi e all' autorità giudiziaria unicamente delle

obbligazioni assunte dal Presidente nazionale. Le Associazioni Regionali e Territoriali sono le uniche

responsabili di fronte a terzi e all' autorità giudiziaria, delle obbligazioni assunte tramite i propri

presidenti e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell' adesione o della

dependenza dal chiedere di essere sollevati dalla stessa od invocare responsabilità di alcun genere

all'Associazione nazionale.

Articolo 13

Il presente Statuto può essere modificato dal Comitato di Coordinamento soltanto previo parere

vincolante del Comitato Esecutivo provinciale della Cisl. Lo scioglimento dell' Associazione può essere

deciso unicamente dal Comitato Esecutivo provinciale della Cisl.

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia

di Associazioni non riconosciute (art. 36 e seguenti cod. civ.). Si applicano inoltre le disposizioni di cui

al D.Lgs 4/12/97 n. 460 e, in particolare, fanno parte del presente statuto le seguenti previsioni e divieti,

ancor che già espressi negli articoli precedenti ovvero non espressi;

a) Divieto di distribuire anche in modo indiretto od avanzi di gestione non che fondi, riserve o capitale

durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o la istituzione non siano imposte dalla

legge.

b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell' Associazione provinciale, in caso di scioglimento per

qualunque causa, a favore di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, che

viene individuata statutariamente nella Cisl Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori.

c) Obbligo di redigere e approvare annualmente il bilancio.

d) Intrasmisibilità della quota o contributo e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 15

In sede di costituzione dell' Associazione provinciale per i primi dodici mesi il governo della stessa è assicurato da un Comitato di Coordinamento provvisorio composto da un massimo di nove membri compreso il Presidente Territoriale ai quali non si applicano i limiti di età previsti dall' art. 5.

Il Comitato di Coordinamento Territoriale provvisorio ed il presidente territoriale sono designati dalla Cisl. Tali scelte verranno indicate nell' atto costitutivo

I compiti del sopraindicato comitato sono:

- *) ricognizione dei gruppi giovani e relative attività ai vari livelli territoriali
- *) promozione dell' Associazione giovani in tutto il territorio provinciale e nazionale
- *) diffusione delle migliori prassi
- *) sviluppo di un piano di comunicazione interno ed esterno efficace
- *) rappresentanza nei contesti istituzionali e associativi
- *) riconoscimento formale dei gruppi territoriali e regionali
- *) impostazione di attività e sinergie con l' intero sistema Cisl

Entro dodici mesi dalla costituzione dell' Associazione provinciale si procederà alla verifica dello sviluppo organizzativo della stessa per decisioni sul suo definitivo assetto statutario e si procederà alla nomina degli organi statutari con contestuale cessazione del Comitato di Coordinamento territoriale provvisorio.